

(N. 273-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1949

Utilizzazione dei fondi E. R. P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi.

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge presentato al nostro esame ha essenzialmente carattere finanziario. Esso si propone di ripartire una parte del fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, e precisamente 70 miliardi, fra attività e opere suscettibili di determinare un incremento nella produzione agricola.

Il quesito può quindi essere definito nel modo seguente: avendo a disposizione 70 miliardi di lire, come ripartirli fra le attività agricole per ottenere il massimo risultato economico e sociale?

Un primo vincolo, risolto in sede strettamente politica, sulla determinazione del quale la Commissione concorda, è rappresentato dall'assegnazione del 70,8 per cento del primo fondo di 70 miliardi (precisamente da 48.960 milioni), ai territori dell'Italia meridionale ed insulare, comprese le provincie di Latina, Frosinone e dell'Isola d'Elba. Tale determinazione non deriva tanto dalla riconosciuta necessità di promuovere un intenso progresso dell'agricoltura meridionale, in modo da suscitare nuove attività in zone particolarmente depresse, quanto dal fatto che soprattutto in al-

cune plaghe dell'Italia meridionale le opere di bonifica e di irrigazione si presentano suscettive di forti incrementi produttivi. Ricordare la piana del Garigliano, del Volturno, del Sele, in Campania; quelle di Sibari e del basso Neto, in Calabria; alcune desolate plaghe della Capitanata, della Sicilia e della Sardegna, significa richiamare le ragioni oggettive che hanno consigliato e consigliano un forte investimento di capitali in opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ed in opere private di miglioramento fondiario in alcune contrade del Mezzogiorno.

Questa circostanza di fatto ha consigliato il Governo a proporre di destinare la quasi totalità dei 70 miliardi posti a disposizione dell'agricoltura in opere di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario. Infatti, se alle somme stanziare specificamente per tali opere si aggiungono quelle attribuite alla ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra, i sussidi forniti dagli istituti di credito agrario di miglioramento, nonché i contributi previsti dalla legge 1° luglio 1946, n. 31, per il ripristino della produttività dei fondi rustici, si constata che su un totale di 70 miliardi, 63.170 milioni sono assegnati ad opere fondiarie, pari a quasi il 90 per cento. Ciò spiega perchè la Commissione ritenga che il disegno di legge non abbia dato adeguata importanza a quel complesso di opere e attività agrarie in senso stretto, che tanto peso possono avere per lo sviluppo della nostra agricoltura. E tale impostazione sarebbe cagione di sorpresa, se non si ricordassero i propositi ripetutamente enunciati dal Governo, intesi ad assegnare, nel bilancio ordinario, somme crescenti per la difesa fitosanitaria, per la istruzione professionale dei contadini e via dicendo. La Commissione quindi, unanime, ha ritenuto di dovere subito insistere sulla necessità di una intensificazione della lotta contro le malattie delle piante coltivate, dell'istruzione agraria, dell'istruzione professionale dei contadini e dell'attività sperimentale, che tanta importanza ha per l'esercizio dell'agricoltura moderna.

Si è ritenuto altresì urgente proporre lo stanziamento di modesti fondi iniziali da assegnare al miglioramento del patrimonio zootecnico, della viticoltura e dell'arboricoltura in

genere, così da impostare un programma organico di lavoro.

A queste variazioni, che riguardano strettamente il settore agrario, se ne devono aggiungere altre che invece hanno attinenza col settore fondiario.

Si è proposto di aumentare di 500 milioni di lire la somma per concessione dei contributi previsto nell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Si è altresì suggerito di destinare i 200 milioni assegnati per il miglioramento del regime degli stagni salmastri, da pesca, e per la riorganizzazione della industria valliva, all'istruzione dei contadini; e ciò perchè tale somma, irrisoria per gli scopi ai quali avrebbe dovuto essere destinata, può invece rappresentare un contributo non irrilevante per proseguire ed intensificare l'istruzione professionale dei contadini dell'Italia centrale e settentrionale, alla quale il presente disegno di legge non aveva provveduto.

Nello stesso tempo però la Commissione ha votato un ordine del giorno nel quale si afferma che con la somma di 11 mila 500 milioni destinata alla concessione di sussidi nelle spese per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione, si provveda altresì alle opere intese alla riorganizzazione dell'industria valliva ed al miglioramento del regime degli stagni salmastri e da pesca, perchè si tratta di tipiche opere di miglioramento fondiario che trovano la loro regolamentazione nella legge generale sulla bonifica.

Le indicate variazioni riguardano quasi esclusivamente l'Italia centrale e settentrionale, perchè per il Mezzogiorno il disegno di legge vi aveva provveduto, in maniera pressochè esauriente, con gli articoli 9 e 11.

Merita di essere rilevato che la Commissione propone di estendere il raggio di azione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in tutto il territorio dello Stato e di assegnare ad essa un altro miliardo per consentire che anche le regioni dell'Italia centrale e settentrionale possano godere delle previste provvidenze di legge.

A tale scopo è stato introdotto l'articolo 5 (testo della Commissione).

Per aumentare le esigue disponibilità degli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento si propone di aumentare di 500 milioni la somma di un miliardo che il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare.

Pertanto le variazioni che si propongono, si risolvono, per l'Italia centrale e settentrionale, in una diminuzione di due miliardi prelevati sul fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 1, destinato alle opere private di miglioramento fondiario e di 650 milioni di lire, prelevati sul fondo destinato alle opere pubbliche di bonifica, di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1.

L'esiguità degli stanziamenti non hanno consentito di impostare e iniziare una politica a favore della meccanizzazione dell'agricoltura italiana, come era nei fervidi voti della Commissione. Infatti la soluzione di questo problema così rilevante per il progresso della nostra agricoltura, è stato rimandato in sede di bilancio. Per questa ragione il senatore Braschi ha presentato e illustrato un suo emendamento ed un voto che meritano di essere anche qui ricordati.

La Commissione unanime ha ritenuto insoddisfacente il trattamento fatto all'agricoltura e pertanto ha proposto un articolo aggiuntivo con il quale si stabilisce che le somme afferenti al fondo lire durante l'esercizio in corso ed eccedenti i 250 miliardi di lire già impegnati, siano destinati, fino alla concorrenza di 55 miliardi di lire, ad attività interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, con l'obbligo di impiegarle, in prevalenza, nella sistemazione dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale.

In tal modo si cerca di provvedere alle più urgenti necessità della montagna per la quale il presente disegno di legge non ha potuto assegnare somma alcuna.

Queste le variazioni sulle quali si richiama la particolare attenzione dei colleghi.

Dall'esame del testo proposto dalla Commissione si potranno rilevare altri emendamenti, di modesta portata, aventi soprattutto lo scopo di meglio precisare le finalità del legislatore.

A cagione di esempio si ricorda che la Commissione ha ritenuto opportuno precisare la destinazione dei 1.700 milioni di lire, assegnati ad opere di bonificazione e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati, con il condizionare tale stanziamento al fatto che le terre appartengano ad enti pubblici ed a cooperative di contadini. E qui si ricorda esplicitamente che queste somme devono essere dedicate specialmente ad opere da compiersi in demani comunali.

* * *

Da parte di qualche membro della Commissione era stata sostenuta la necessità di introdurre nel testo di legge alcuni articoli intesi ad estendere le provvidenze a favore della formazione di nuova piccola proprietà coltivatrice. Ma, per non turbare l'armonia e l'equilibrio della presente legge, tali suggerimenti, accolti dalla Commissione, trovano la loro espressione in un disegno di legge che sarà presto presentato al Senato per iniziativa del collega Piemonte.

Il senatore Spezzano ha presentato dodici emendamenti, dei quali sei sono stati accolti completamente o parzialmente (ed in questo ultimo caso è stata soltanto l'esiguità delle somme disponibili che ha impedito alla Commissione di accoglierli nella loro interezza). La Commissione non ha potuto però consentire su altre proposte avanzate dallo stesso onorevole Spezzano perchè le ha ritenute in contrasto con l'economia generale della legge (soppressione degli articoli 5, 6 e 13) o con il sistema giuridico che disciplina l'esecuzione di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Il collega Spezzano ha altresì proposto che la concessione di sussidi nella spesa per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario venisse stabilita in misura diversa per la grande, la media e la piccola proprietà; e precisamente nella misura del 10 per cento per la grande proprietà, del 20 per cento per la media e del 33 per cento per la piccola. Pur riconoscendo che la questione sollevata dall'egregio collega è meritevole di essere stu-

diata con simpatia, la Commissione è di opinione che ciò debba essere fatto in sede di aggiornamento e revisione delle leggi generali della bonifica. Non si è quindi ritenuto opportuno inserire un emendamento di tale portata in una legge finanziaria, la quale, recando un emendamento isolato ed occasionale, turberebbe il sistema legislativo vigente e ritarderebbe la rapida attuazione delle opere di bonifica in corso.

Un altro emendamento che non si è potuto interamente accogliere riguarda la lettera *b*) dell'articolo 11.

Il collega Spezzano proponeva che il contributo venisse elevato al 40 per cento e venisse esteso anche ai partecipanti, ai coloni parziari ed ai pastori.

La prima proposta, e cioè l'aumento del contributo al 40 per cento, è stata accolta alla unanimità dalla Commissione; la quale però non ha potuto consentire che i benefici previsti dalla disposizione potessero essere estesi anche ai partecipanti, ai coloni parziari ed ai pastori, perchè, data l'incertezza della loro figura giuridica e dato il loro precario rapporto con la terra, potrebbero offrire possibilità di non lecite manovre, rendendo altresì difficile un oculato controllo. D'altra parte l'esiguo stanziamento di 900 milioni, trova nei piccoli affittuari e nei piccoli proprietari, il modo di poter essere sicuramente e utilmente assorbito.

* * *

Concludendo: tenuto conto del vincolo a favore del Mezzogiorno il disegno di legge proposto dal Governo, così ripartiva tali stanziamenti:

a) per opere di bonifica e di miglioramento fondiario il 30,4 per cento (lire 18.240 milioni) a favore dell'Italia centro settentrionale e il 69,6 per cento (lire 41.730 milioni) a favore del Mezzogiorno;

b) per la lotta contro i parassiti delle piante coltivate, per l'istruzione agraria, per la sperimentazione, per l'istruzione contadina, per l'acquisto di bestiame e macchine a favore di cooperative e per il miglioramento del regime degli stagni il 23,2 per cento (lire 750 mi-

lioni) a favore dell'Italia centro-settentrionale e il 76,8 per cento (lire 2.480 milioni) a favore del Mezzogiorno;

c) per la dotazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è previsto un miliardo destinato integralmente all'Italia meridionale, in considerazione del fatto che la competenza territoriale della Cassa riguarda le regioni e i territori del Mezzogiorno di cui agli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242; analogamente al solo Mezzogiorno è destinato lo stanziamento di 1.000 milioni a favore del credito agrario di miglioramento; dello stanziamento invece di 4.000 milioni di lire per contributi nelle spese di cui all'articolo 1 della legge n. 31 del 1946, avrebbe beneficiato il Mezzogiorno per il 68,75 per cento (lire 2.750 milioni) e l'Italia centro-settentrionale per il 21,25 per cento (lire 1.250 milioni).

Le variazioni proposte dalla Commissione sono le seguenti:

a) elevare lo stanziamento a favore dell'attività fitopatologica da 1.000 a 1.300 milioni, aumentando la somma indicata per l'Italia centro-settentrionale da 200 a 500 milioni;

b) elevare lo stanziamento a favore della sperimentazione agraria e istituti scientifici della pesca da 530 milioni a 780 milioni, aumentando la somma proposta per l'Italia centro-settentrionale da lire 350 a lire 600 milioni;

c) sopprimere, per le ragioni illustrate, lo stanziamento di lire 200 milioni assegnato all'industria valliva ed al miglioramento del regime degli stagni e devolverlo all'istruzione professionale dei contadini dell'Italia centro-settentrionale, per la quale lo stanziamento complessivo passa da 500 a 700 milioni di lire;

d) assegnare, in aggiunta agli stanziamenti di cui sopra, la somma di lire 300 milioni per provvidenze in favore della viticoltura, ripartita in parti eguali tra centro-nord e sud, e la somma di lire 400 milioni per provvidenze in favore della zootecnia, di cui 100 milioni al Mezzogiorno e 300 all'Italia centro-settentrionale.

Lo stanziamento di 1.000 milioni a favore dell'Italia meridionale per anticipazioni agli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento aumenta a 1.500 milioni.

La somma autorizzata per i contributi di cui all'articolo 1 della legge n. 31 del 1946 passa da 4.000 a 4.500 milioni ed i 500 milioni di maggiorazione rappresentano una partita di giro che riguarda l'Italia centro-settentrionale.

La somma stanziata per la dotazione a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina aumenta da 1.000 a 2.000 milioni ed i 1.000 milioni di maggiorazione riguardano l'Italia centro-settentrionale.

Riepilogando, le variazioni in più importanti, per tutto il territorio dello Stato, uno spostamento interno di 3.450 milioni di lire, realizzati per 2.650 milioni con diminuzioni

sui capitoli relativi alla bonifica ed ai miglioramenti fondiari, e per 800 milioni sui capitoli già indicati.

In particolare la spesa per nuove opere pubbliche di bonifica passa da 40.470 a 39.820 milioni, di cui 29.870 al Mezzogiorno e 9.950 all'Italia centro-settentrionale; le spese per opere di bonificamento e trasformazione fondiaria intese a porre nella massima efficienza terreni insufficientemente coltivati nel Mezzogiorno, si riduce da 1.800 a 1.700 milioni; infine, la spesa per concessione di sussidi nella esecuzione di opere per miglioramento fondiario viene ridotta da 14.900 a 12.500 milioni di cui 8.000 al Mezzogiorno e 4.500 all'Italia centro-settentrionale.

Ulteriori elementi si trovano nelle tabelle riportate in appendice.

MEDICI, *relatore*.

Utilizzazione dei fondi E. R. P. in base al disegno di legge presentato dal Governo al Senato

(in milioni di lire)

| | In complesso | di cui | |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Italia Centro Settentrionale (1) | Italia Meridionale e Insulare (2) |
| 1. Nuove opere pubbliche di bonifica (comprese irrigazione e sistemazione idraulico forestale bacini montani) (articoli 1 a, 9 a) | 40.470 | 10.550 | 29.920 |
| 2. Ricostruzione opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra (articoli 1 b, 9 b) | 2.800 | 1.290 | 1.510 |
| 3. Concessione sussidi spesa esecuzione opere di miglioramento fondiario (comprese irrigazioni) (articoli 1 e, 9 e) | 14.900 | 6.400 | { 7.100 1.400 |
| 4. Credito agrario di miglioramento (articolo 12) | 1.000 | — | 1.000 |
| 5. Concessione contributi articolo 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° luglio 1946, n. 31 (articoli 1 d, 9 d) | 4.000 | 1.250 | 2.750 |
| 6. Opere di bonificamento e trasformazione fondiaria intese a porre nella massima efficienza terreni insufficientemente coltivati (articoli 11 e) | 1.800 | — | 1.800 |
| 7. Miglioramento regime stagni salmastri e industria valliva (articolo 1 e) | 200 | 200 | — |
| 8. Intensificazione difesa fitosanitaria e difesa contro la grandine (articoli 1 f, 11 f) | 1.000 | 200 | 800 |
| 9. Intensificazione ricerca sperimentazione agraria e istituti scientifici pesca (acquisto sementi <i>maïs</i> ibridi americani) (articoli 2, 9 e 13) | 530 (300) | 350 (300) | 180 |
| 10. Istruzione contadini, impianto campi dimostrativi e miglioramento determinante prodotti e pratiche agricole (articolo 11 a) | 500 | — | 500 |
| 11. Contributo acquisto bestiame o macchine a favore dei coltivatori diretti o cooperative (vedi decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 115 formazione piccola proprietà contadina) (articolo 11 b) | 1.000 | — | 1.000 |
| 12. Integrazione apporto statale costituzione fondo dotazione Cassa formazione piccola proprietà contadina (vedi decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121) (articolo 11 d) | 1.000 | — | 1.000 |
| 13. Oneri di carattere generale per impiego dei fondi suddetti (articolo 8) | 800 | — | — |
| Somma autorizzata in totale | 70.000 | 20.240 | 48.960 |

(1) Escluse Latina, Frosinone, Isola d'Elba

(2) Compresa Latina, Frosinone, Isola d'Elba.

Utilizzazione dei fondi E. R. P. in base al disegno di legge presentato dal Governo al Senato

(in % sul totale autorizzato per il complesso e sulla somma autorizzata in complesso per le singole voci di spesa).

| | In complesso sul totale autorizzato per il complesso | | di cui | | | |
|---|---|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------|
| | | | Italia Centrale Settentrionale (1) | | Italia Insulare Meridionale (2) | |
| 1. Nuove opere pubbliche di bonifica (comprese irrigazione e sistemazione idraulico forestale, bacini montani) (articoli 1 a, 9 a) | 100 - | 57,8 | 26 - | 52,1 | 74 | 61,1 |
| 2. Ricostruzione opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra (articoli 1 b, 9 b) | 100 - | 4 - | 46 - | 6,4 | 54 - | 3,1 |
| 3. Concessione sussidi spesa esecuzione opere di miglioramento fondiario (comprese irrigazioni) (articoli 1 e, 9 e) | 100 - | 21,3 | 43 - | 31,6 | 57 - | { 14,6 2,9 |
| 4. Credito agrario di miglioramento (articolo 12) . | 100 - | 1,4 | — | — | 100 - | 2 - |
| 5. Concessione contributi articolo 1 decreto legislativo 1° luglio 1946 n. 31 (articoli 1 d, 9 d) . . | 100 - | 5,7 | 31 - | 6,2 | 69 - | 5,6 |
| 6. Opere di bonificamento e trasformazione fondiaria intesa a porre nella massima efficienza terreni insufficientemente coltivati (articolo 11 e) | 100 - | 2,6 | — | — | 100 - | 3,7 |
| 7. Miglioramento regime stagni salmastri e industria valliva (articolo 1 e) | 100 - | 0,3 | 100 - | 1 - | — | — |
| 8. Intensificazione difesa fito sanitaria e difesa contro la grandine (articoli 1 f, 11 f) | 100 - | 1,4 | 20 - | 1 - | 80 - | 1,6 |
| 9. Intensificazione ricerca sperimentazione agraria e istituti scientifici pesca (acquisto sementi <i>mais</i> ibridi americani) (articoli 2, 9 e 13) | 100 - | 0,8 | 66 - | 1,7 | 34 - | 0,4 |
| 10. Istruzione contadini, impianto campi dimostrativi e miglioramento determinanti prodotti e pratiche agricole (articolo 11 a) | 100 - | 0,7 | — | — | 100 - | 1,0 |
| 11. Contributo acquisto bestiame o macchine a favore dei coltivatori diretti o cooperative (ved. decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 formazioni piccola proprietà contadina) (articolo 11 b) . . | 100 - | 1,4 | — | — | 100 - | 2,0 |
| 12. Integrazione, apporto statale costituzione fondo dotazione Cassa formazioni piccola proprietà contadina (vedi decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121) (articolo 11 d) | 100 - | 1,4 | — | — | 100 - | 2,0 |
| 13. Oneri di carattere generale per impiego dei fondi suddetti (articolo 8) | — | 1,2 | — | — | — | — |
| | 100,0 | 100,0 | 29,2 | 100,0 | 70,8 | 100,0 |

(1) Escluse Latina, Frosinone, Isola d'Elba.

(2) Compresa Latina, Frosinone, Isola d'Elba.

Utilizzazione dei fondi E. R. P. in base agli emendamenti proposti dalla Commissione

(in milioni di lire)

| | In complesso | di cui | |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Italia Centro Settentrionale (1) | Italia Meridionale e Insulare (2) |
| 1. Nuove opere pubbliche di bonifica (comprese irrigazioni e sistemazione idraulico forestale, bacini montani) (articoli 1 a, 3 a) | 39.820 | 9.950 | 29.870 |
| 2. Ricostruzione opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra (articolo 1 b, 3 b) | 2.800 | 1.290 | 1.510 |
| 3. Concessione sussidi spesa esecuzione opere di miglioramento fondiario (comprese irrigazioni) (articolo 1 c, 3 c, 4 d) | 12.500 | 4.500 | } 7.000 1.000 |
| 4. Credito agrario di miglioramento (articolo 6) | 1.500 | — | 1.500 |
| 5. Concessione contributi articolo 1 decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 (articolo 1 d, 3 d) | 4.500 | 1.750 | 2.750 |
| 6. Opere di bonificamento e trasformazione fondiaria intese a porre nella massima efficienza terreni insufficientemente coltivati (articolo 1 e) | 1.700 | — | 1.700 |
| 7. Miglioramento regime stagni salmastri e industria valliva (<i>Soppresso</i>) | — | — | — |
| 8. Intensificazione difesa fitosanitaria e difesa contro la grandine (articoli 1 e, 1 f) | 1.300 | 500 | 800 |
| 9. Intensificazione ricerca sperimentazione, agraria e istituti scientifici pesca (acquisto sementi <i>mais</i> ibridi americani) (articoli 2, 3 e 7) | 780 (300) | 600 (300) | 180 |
| 10. Istruzione contadini, impianto campi dimostrazione e miglioramento, determinazione prodotti e pratiche agricole (articolo 4 a) | 700 | 200 | 500 |
| 11. Contributo acquisto bestiame o macchine a favore dei coltivatori diretti o cooperative (vedi decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, formazione piccola proprietà contadina) (articolo 1 e) | 900 | — | 900 |
| 12. Integrazione apporto statale costituzione fondo dotazione Cassa formazione piccola proprietà contadina (vedi decreto 1° maggio 1948, n. 121) (articolo 5) | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Oneri di carattere generale per impiego dei fondi suddetti (articolo 8) | 800 | — | — |
| 14. Provvidenze per la viticoltura (vivai, ecc.) (articoli 1 f, 3 f) | 300 | 150 | 150 |
| 15. Provvidenze per la zootecnia (articoli 1 g, 4 b) | 400 | 300 | 100 |
| Somma da autorizzarsi in totale. | 70.000 | 20.240 | 48.960 |

(1) Escluse Latina, Frosinone, Isola d'Elba.

(2) Compresa Latina, Frosinone, Isola d'Elba.

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame prevede che la quasi totalità dei fondi ERP indicati come disponibili per l'agricoltura siano assegnati alla bonifica, vale a dire per l'esecuzione delle opere di bonifica (di competenza statale) e per la concessione di sussidi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (di competenza privata).

La vigente legislazione sulla bonifica, che regola l'impiego dei 46.7 miliardi destinati alla bonifica, è fondamentalmente la legislazione della cosiddetta « bonifica integrale », emanata ed applicata nel periodo fascista, salvo qualche ritocco apportato dal decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744.

Nel corso del ventennio ingenti capitali furono spesi per la bonifica. Tra il 1922 e il 1939, e con particolare sviluppo dal 1928 in poi, vennero eseguite opere di bonifica per l'importo di lire 6.377.4 milioni, più opere di miglioramento fondiario, sussidiate dallo Stato, per lire 5.732.5 milioni; per un totale complessivo di lire 12.103.9 milioni, e cioè circa un migliaio di miliardi in lire attuali. Con quali risultati? Non è fuor di luogo dare un rapido sguardo ai risultati raggiunti con l'impiego di una sì larga somma, dato che oggi si stabilisce, con il presente disegno di legge, la destinazione di molti altri miliardi sotto la stessa legislazione.

L'andamento della produzione agricola italiana nel periodo considerato dimostra, contrariamente a una diffusa opinione, che nessun apprezzabile contributo arrecarono le bonifiche alla produzione presa nel suo complesso.

Nel quadro generale della stazionarietà che caratterizza la produzione agraria italiana dal primo decennio del secolo all'immediato ante-

guerra, è facile rilevare (1) che — a parte i cereali, sui quali influì decisamente il prezzo politico del grano — quelle produzioni le quali segnarono un certo sviluppo dopo il 1910 (ortaggi e colture industriali), già prima del 1928 avevano raggiunto livelli pari e superiori perfino a quelli raggiunti successivamente attorno al 1938, cioè dopo dieci anni di intensa attività bonificatrice. Gli indici della produzione degli ortaggi, delle colture industriali, dei foraggi, vale a dire delle produzioni che superarono l'indice 1909 (=100), sono i seguenti:

Numeri indici della produzione di ortaggi, colture industriali, foraggi (1909 = 100).

| Anni | Ortaggi | Colture industriali | Foraggi |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 1924-28 | 144.1 | 139.3 | 107.0 |
| 1934-38 | 117.7 | 142 - | 110.3 |

Lo stesso discorso può esser fatto per la produzione delle *carni*, le quali passarono da q.li 4,6 milioni del 1909-13 a q.li 7,3 milioni nel 1924-28 per praticamente stabilizzarsi attorno a quest'ultima cifra (q.li 7,5 milioni nel 1934-38).

Per le produzioni in cui, al contrario, si manifestarono in confronto al 1909 gravi e talora gravissime diminuzioni, la caduta del-

(1) Vedi A. CANALETTI GAUDENTI, *Caratteristiche strutturali dell'agricoltura italiana*. Estratto da « Annali di Statistica », serie III, vol. I, Roma, A. BE. TE 1947, pag. 21.

l'indice di produzione proseguì con ritmo accelerato anche successivamente al 1928, come indica il seguente prospetto:

Numeri indici della produzione di patate e leguminose, frutta e agrumi, vino e olio (1909 = 100).

| A n n i | Patate e legumi- nose | Frutta e agrumi | Vino e olio |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1924-28 | 88.3 | 86.9 | 68.6 |
| 1934-38 | 83.0 | 72.1 | 58.4 |

In particolare, nel 1938-39 l'indice generale della produzione agraria (1) non progredì neppure d'una frazione rispetto al 1928-29. I miliardi spesi con accresciuta intensità in tale decennio non ebbero evidentemente alcun effetto sulla produzione.

La bonifica integrale fascista, la quale estendendosi su 5.700 mila ettari interessava quindi una importante quota del territorio nazionale, ha dato pertanto, in complesso, risultati che non possono definirsi, dal punto di vista della produzione, che come fallimentari. L'impiego di altri fondi, di qualsiasi provenienza essi siano, secondo la stessa legislazione della bonifica integrale, non può manifestamente non condurre a risultati altrettanto negativi.

È superfluo rilevare che al fallimento della bonifica integrale hanno dato un largo contributo l'incompetenza, l'avventurismo, la corruzione ed altro ancora del regime fascista. Ma sarebbe in errore chi considerasse tali cause come determinanti: ben altro e più profondo motivo esiste, ed è l'impostazione stessa della bonifica integrale.

L'impiego dei fondi ERP indicati come disponibili, secondo la identica impostazione, non può manifestamente non condurre a risultati altrettanto negativi, anche ammesso che incompetenza, avventurismo, corruzione ed altro ancora abbiano a manifestarsi in misura

minore nelle attuali condizioni rispetto al trascorso ventennio.

Qual'è, dunque, questa impostazione?

Ecco l'illustrazione che il 12 dicembre 1934 l'allora Ministro dell'agricoltura Acerbo fece alla Camera del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, di quella legge, cioè, che elaborata dopo la legge sulla bonifica del 1923, le leggi sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse del 1924 e 1925, e la legge sul finanziamento della bonifica del 1928, esprime in maniera organica e più compiuta l'impostazione fascista della bonifica integrale (e tuttora è in vigore):

« La legge del 1933 ... anzichè partire da propositi innovatori del sistema giuridico della nostra proprietà fondiaria... si basa sul presupposto che gli attuali ordinamenti della produzione terriera siano in relazione e in dipendenza di determinate condizioni di ambiente e che in generale si possano considerare i più convenienti dal punto di vista economico privato dei proprietari.

« Volendo perciò addivenire a una trasformazione di questi ordinamenti, ...la legge si preoccupa innanzi tutto di modificare le condizioni di ambiente, e di modificarle in maniera che sia possibile e conveniente da parte dei proprietari l'esecuzione della trasformazione fondiaria. Soltanto allorché con l'intervento esecutivo e l'assistenza finanziaria dello Stato si siano ottenute queste possibilità e questa convenienza, solamente allora la legge fa obbligo ai proprietari di procedere alla trasformazione delle loro terre.

« A quest'obbligo i proprietari dovrebbero normalmente adempiere senza nessun loro danno, anzi con loro vantaggio » (1).

Questa fu, dunque, la bonifica integrale: il surrogato della riforma fondiaria, adottato allo scopo di assicurare al grande proprietario la convenienza della trasformazione fondiaria, e di salvare la grande proprietà terriera da « innovazioni » nel regime fondiario, cioè da una redistribuzione della proprietà. E per chi non avesse ancora avuto chiaro tale

(1) Vedi Istituto Centrale di Statistica, *Compendio statistico 1947-48*, Roma 1948, pag. 30.

(1) Riportato in A. SERPIERI, *La legge sulla bonifica integrale nel quinto anno di applicazione*, Roma 1935, pag. 233.

concetto, il ministro fascista dell'agricoltura così proseguiva:

« Mentre ... in molti paesi si manipolavano e si elaboravano le famose riforme agrarie, le più benevoli delle quali contemplavano l'espropriazione delle terre a metà del loro valore, ...in Italia invece, mercè l'azione lineare del governo fascista, sempre sobria ed aderente alla realtà, la proprietà privata non solamente è stata salvata, ma è stata difesa, potenziata, valorizzata » (*Ibid.*, pag. 238).

La bonifica integrale non poteva dare risultati diversi da quelli fallimentari già illustrati. Gli strati sociali ai quali la legislazione fascista riservava il monopolio della bonifica e della trasformazione fondiaria, e in particolare proprio i grandi proprietari terrieri, già da tempo avevano esaurito ogni funzione positiva nello sviluppo della produzione. I miliardi di contributi non valsero a realizzare la trasformazione fondiaria — basti qui dire che superfici ove tale trasformazione è stata effettivamente ultimata nel ventennio sono una *trascurabile frazione* delle superfici sotto bonifica. (Vedi Relazione della Commissione Economica del Ministero della Costituente, pagg. 372 e segg.), — nè valsero a sviluppare la produzione, come le cifre dimostrano.

Fondata sui presupposti indicati dal ministro Acerbo, la legislazione della bonifica integrale di proposito escludeva da ogni intervento o controllo le forze lavoratrici e imprenditrici, affidando il monopolio — poichè di un vero monopolio si tratta — della bonifica alla grande proprietà terriera. Alcuni fondamentali aspetti dell'organizzazione della bonifica meritano d'essere illustrati affinché siano chiarite le gravi conseguenze di questa impostazione.

In primo luogo, dei Consorzi di bonifica soltanto i proprietari terrieri ne fanno parte, e non tutti con diritto a voto. Vige, inoltre, il voto plurimo, grazie al quale pochi grandi proprietari amministrano e gestiscono tra di loro ogni stanziamento. Il Consorzio di bonifica — « uno degli strumenti caratteristici di attuazione dell'economia corporativa » (1)

(1) Vedi *Le leggi sulla bonifica integrale nel secondo anno di applicazione*, Roma 1932, pag. 174.

secondo la definizione di uno degli « artefici » della bonifica integrale, il sottosegretario fascista Serpieri, il quale altra volta (1) aveva esaltato il Consorzio come strumento « profondamente fascista » — non è precisamente un organo democratico, nè il crollo del fascismo ha modificato i suoi connotati.

Il sistema del voto plurimo è stato di recente ribadito dal Ministro dell'agricoltura onorevole Segni, il quale, in una nota di cui diede notizia il « Bollettino dell'Associazione nazionale delle bonifiche » (ottobre 1947), concluse che, in forza di un accenno alla « proporzionalità » del diritto di voto, contenuto nell'articolo 29 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, l'innovazione proposta del voto *pro-capite* non è ammissibile. Cosicchè il Consorzio di bonifica è rimasto quello che era e funziona con metodi e statuti di cui non è inutile dar qui un esempio, con l'avvertenza che peraltro accade anche di peggio altrove.

Nel Consorzio della Grande Bonificazione Renana (Bologna), su 13.522 proprietari consorziati soltanto 8.279 (65,6 %) hanno diritto al voto; gli 8.279 elettori hanno ciascuno un numero di voti che va da 1 ad un massimo di 92, disponendo in complesso di 88.175 voti. Degli 8.279 elettori, 6.542, pari al 77,9 % degli elettori, possiedono in tutto 43.792 voti, pari al 49,6 % dei voti; cosicchè il 22 % degli elettori, cioè il 14 % dei proprietari consorziati, disponendo di oltre il 50 % dei voti regolano da soli le sorti delle elezioni consortili e impongono, essi che sono un'esigua minoranza, il loro voto alla maggioranza.

Ma questo non è ancora tutto. Avendo in mano le leve di comando del Consorzio, questa minoranza ne profitta per compiere ogni sorta di abusi elettorali, com'è avvenuto quando essi hanno costituito i seggi elettorali solo in città (a Bologna) e in pieno inverno, cosicchè alle elezioni si presentarono soltanto 1.339 elettori, cioè il 16 % degli elettori, o il 10 % dei proprietari consorziati. E, in base al meccanismo del voto plurimo, l'amministrazione del Consorzio fu eletta in funzione di una

(1) Vedi *Le leggi ecc. nel primo anno di applicazione*. Roma 1931, pag. 186.

maggioranza elettorale corrispondente a poco più del 2% dei proprietari consorziati.

Quali garanzie sul giusto impiego degli stanziamenti può mai dare un simile organo ove i grandi proprietari dominano e sacrificano i legittimi interessi della massa dei piccoli e medi proprietari?

In secondo luogo, dall'amministrazione dei Consorzi sono esclusi i rappresentanti degli affittuari conduttori e diretti coltivatori, dei mezzadri e coloni, dei tecnici agricoli, dei salariati e braccianti e compartecipanti. I Consorzi gestiscono, per decine e decine di miliardi, i contributi statali che rappresentano percentuali dal 75 al 100 per cento sul costo delle opere. Forse gli imprenditori e i lavoratori del comprensorio non sono interessati al come sono destinati e gestiti questi contributi? Forse per essi è indifferente che la bonifica e la trasformazione fondiaria sia progettata in funzione degli esclusivi interessi della grande proprietà? Evidentemente no: essi da tempo rivendicano la partecipazione all'amministrazione consortile, poichè sono essi i diretti interessati al modo con cui la bonifica e la trasformazione fondiaria sono eseguite, ed è per essi — e non per i latifondisti — che bonifica e trasformazione fondiaria dovrebbero essere attuate.

Le giuste rivendicazioni dei lavoratori e degli imprenditori erano state brutalmente respinte al Congresso di S. Donà di Piave del 1922, ove, alla richiesta avanzata dall'onorevole Florian, il relatore Marozzi rispose che includere nei Consorzi la rappresentanza dei lavoratori era un non senso, era addirittura un « dar loro la polvere negli occhi » (1).

Ma, venticinque anni dopo, il Convegno di Napoli per la trasformazione fondiaria del Mezzogiorno e delle Isole, svoltosi il 26-28 ottobre 1946 sotto gli auspici dell'Associazione nazionale delle bonifiche e del Centro economico per il Mezzogiorno, accolse tale rivendicazione, esprimendo il voto « che venga regolato l'ordinamento dei Consorzi destinati a operare per la trasformazione fondiaria me-

(1) Vedi « Atti del Convegno Regionale Veneto delle Bonifiche », San Donà di Piave 23-25 marzo 1922, Venezia, Tip. G. Ferrari 1922, pag. 97.

dante organica riforma intesa ad accentuarne il loro carattere pubblicistico che trascende i soli interessi della proprietà fondiaria del che dovrà esser tenuto adeguato conto nelle rappresentanze degli organi amministrativi » (1).

Il voto, che fu presentato al ministro dell'agricoltura onorevole Segni dal presidente dell'Associazione nazionale delle bonifiche, è rimasto lettera morta. I Consorzi di bonifica, i quali sono tuttora monopolio dei grandi proprietari, vengono tuttavia dall'onorevole ministro Segni indicati come i « protagonisti della bonifica » (2). Ma dai Consorzi sono tenute lontane le forze lavoratrici e imprenditrici, cosicchè la bonifica tuttora non può rispondere agli interessi generali della collettività ma risponde invece ai retrivi interessi egoistici della grande proprietà terriera.

In terzo luogo, resta ancora insoluta la gravissima questione degli affittuari di fondi posti entro il perimetro del comprensorio di bonifica. La legge stessa del 1928 — data « l'influenza grandissima che avrebbe potuto avere l'opera dell'affittuario... nello sforzo di trasformazione e di perfezionamento degli ordinamenti produttivi » (3) — stabiliva che « in particolare il Governo procederà a regolare i rapporti fra proprietari e locatari di fondi da migliorare » (art. 13).

Ma nella questione dell'indennizzo di migliororia avendo avuto, come in altri campi, definitiva prevalenza nel ventennio gli interessi della grande proprietà fondiaria su quelli dell'impresa agraria, tali rapporti « furono considerati sotto un aspetto negativo, anzichè positivo » (4); e infatti il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, stabilisce (art. 39) che « le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica s'intendono risolte senza indennizzo ».

(1) Riportato in « Bollettino dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche », gennaio 1947, pag. 3.

(2) Dichiarazione riportata nel « Bollettino della Associazione Nazionale delle Bonifiche », gennaio 1948, pag. 2.

(3) Vedi G. TASSINARI, *La bonifica integrale nel decennale della legge Mussolini*, Roma 1940, pag. 190.

(4) Idem.

L'incompatibilità *a priori* fu rafforzata dalla legge sul latifondo siciliano (legge 2 gennaio 1940, n. 1) che stabilisce (art. 20) che « i contratti di locazione esistenti nei territori da colonizzare sono sciolti di pieno diritto senza indennizzo... ». Ed anche il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, ripete analogo principio (art. 10): « i diritti del conduttore... esistenti nel fondo cessano se, con provvedimento insindacabile del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ne sia dichiarata l'incompatibilità con la destinazione da fare al bene... ».

La gravità estrema di queste disposizioni merita d'essere illustrata con l'esempio del comprensorio di bonifica del Tavoliere di Foggia, vasto oltre 437 mila ettari. Quivi, almeno 250 mila ettari dei 300 mila sui quali la trasformazione non è stata ancora iniziata, sono condotti in affitto (1) in gran parte da affittuari diretti coltivatori. Si tratta di decine e decine di migliaia di famiglie per le quali l'appezzamento di terreno che esse conducono è base essenziale di esistenza. Che accadrà di esse, e degli affittuari conduttori, al momento in cui i miliardi ERP disponibili verranno assegnati al comprensorio? Gran parte di esse verranno cacciate dal fondo; per ogni podere ove vivrà una sola famiglia, dieci o quindici famiglie di diretti coltivatori perderanno i loro terreni. Le loro energie, l'esperienza, la conoscenza delle condizioni locali, i loro diritti di lavoratori, nulla conta secondo la legislazione della bonifica di fronte al « diritto » d'un proprietario terriero ignavo e assenteista.

In queste condizioni, stanziare fondi per la bonifica equivale a distogliere dalla terra com-

petenze ed energie di imprenditori e lavoratori, equivale a gettare nella miseria centinaia di migliaia di piccoli contadini, senza che a tali sacrifici faccia neanche riscontro alcun risultato positivo.

La fallimentare esperienza della bonifica integrale, l'antidemocratica costituzione dei Consorzi di bonifica, l'esclusione dalla bonifica di quelle forze sulle quali si fonda la Repubblica, le tragiche sorti degli affittuari conduttori e diretti coltivatori, il momento, infine, in cui il disegno di legge viene presentato, mentre milioni di contadini democraticamente urgono e premono affinché la riforma agraria sia attuata così come sancisce la Costituzione e i lavoratori divengano essi i protagonisti della bonifica e della trasformazione fondiaria che i grandi proprietari non eseguiranno mai — tuttociò porta a concludere che il presente disegno di legge non soltanto tende a rafforzare economicamente, e quindi politicamente, la grande proprietà terriera, ma al tempo stesso elude e la riforma agraria e la bonifica.

È per questi motivi fondamentali, oltre che per altre disposizioni contenute nel disegno di legge — l'esiguità degli stanziamenti previsti in favore dei piccoli coltivatori e delle cooperative concessionarie di terre incolte o insufficientemente coltivate, dell'istruzione ai contadini e della sperimentazione — che respingiamo il presente disegno di legge, che è in netto contrasto con un indirizzo di politica agraria riformatrice, con le giuste aspirazioni dei lavoratori e degli imprenditori, con i principi della legge fondamentale della Repubblica e con le stesse esigenze della bonifica.

SPEZZANO, *relatore*.

(1) Vedi M. ROSSI-DORIA, in « Atti dell'Accademia dei Georgofili », 1947.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 61.170 milioni, così ripartita:

a) lire 40.470 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani;

b) lire 2.800 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

c) lire 13.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione;

d) lire 4.000 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

e) lire 200 milioni, per il miglioramento del regime degli stagni salmastri di pesca ed opere accessorie e per la riorganizzazione dell'industria valliva;

f) lire 200 milioni, per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine.

Art. 2.

Per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e degli istituti scientifici per la pesca, è autorizzata la spesa di lire 530 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, così ripartita:

a) lire 39.820 milioni, per opere pubbliche di bonifica comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani;

Identico.

c) lire 11.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione;

d) lire 4.500 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;
Soppresso.

e) lire 500 milioni, per l'intensificazione della difesa fito-sanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine;

f) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione di vivai consortili;

g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

h) lire 200 milioni per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

Art. 2.

Per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e degli istituti scientifici per la pesca, è autorizzata la spesa di lire 780 milioni.

Art. 9.

Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge, sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone nonchè dell'Isola d'Elba le seguenti somme:

a) lire 29.920 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e per sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani;

b) lire 1.510 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

c) lire 7.100 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione;

d) lire 2.750 milioni, per concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31;

e) lire 180 milioni, per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e degli istituti scientifici per la pesca.

Art. 11.

Per favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'articolo 9 della presente legge, è autorizzata la spesa:

a) di lire 500 milioni, per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con il miglioramento di determinate produzioni o pratiche agricole;

b) di lire 1.000 milioni, per contributi, in misura non superiore al 30 per cento della spesa, nell'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine ed attrezzi, nei limiti adeguati alle

Art. 3.

Identico.

a) lire 29.870 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e per sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani;

Identico.

c) lire 7.000 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione;

Identico.

Identico.

f) lire 150 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivaî consortili.

Art. 4.

Per favorire lo sviluppo agricolo nelle regioni e nei territori specificati nell'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa:

Identico.

b) di lire 100 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;

c) di lire 900 milioni, per contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa, nell'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine ed attrezzi, nei limiti adeguati alle

esigenze della lavorazione del fondo, a favore di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta, per la zona, idonea alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè a favore dei lavoratori della terra, riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino una impresa agricola;

c) di lire 1.400 milioni, per sussidi nella spesa per opere di cui al precedente articolo 3;

d) di lire 1.000 milioni, per integrazione dell'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

e) di lire 1.800 milioni, per le spese occorrenti per le opere di bonificazione e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati;

f) di lire 800 milioni, per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli.

I concessionari dei contributi di cui alla lettera b), qualora, prima che sia trascorso un quinquennio dalla concessione, vendano alcuno dei beni per il cui acquisto furono ammessi al beneficio ivi previsto, sono tenuti a restituire l'importo del contributo relativo al bene venduto.

esigenze della lavorazione del fondo, a favore di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta, per la zona, idonea alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nonchè a favore dei lavoratori della terra, riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino una impresa agricola;

d) di lire 1.000 milioni, per sussidi nella spesa per opere di cui al successivo articolo 9.
Soppresso (v. art. 5).

e) di lire 1.700 milioni, per le spese occorrenti per le opere di bonificazione e trasformazione fondiaria, intese a porre nella massima efficienza produttiva terreni insufficientemente coltivati appartenenti a enti pubblici e a cooperative di contadini.

Identico.

I concessionari dei contributi di cui alla lettera c), qualora, prima che sia trascorso un quinquennio dalla concessione, vendano alcuno dei beni per il cui acquisto furono ammessi al beneficio ivi previsto, sono tenuti a restituire l'importo del contributo relativo al bene venduto.

Art. 5.

La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori, di cui agli articoli 1 e 9 dello stesso decreto, estesa ad altre regioni e territori con l'articolo 2 del decreto legge 5 maggio 1948, n. 1242, viene estesa a tutto il territorio della Repubblica.

Agli atti notarili di compravendita di terreni stipulati dalla detta Cassa per la forma-

Art. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento esclusivamente nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 9 della presente legge, tenuto conto del volume delle opere da finanziare in relazione ai bisogni del progresso agricolo nelle rispettive zone, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni 30, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di lire, al tasso del 5 per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di un miliardo di lire, che con decreto del Ministro del tesoro sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Art. 13.

Sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 2 della presente legge, la somma di lire 300 milioni è destinata alla sperimentazione di sementi di mais, ibridi di provenienza americana.

Ai fini di tale sperimentazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi in misura non superiore al 60 per cento della spesa per l'acquisto di

zione della piccola proprietà contadina, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1640.

Gli atti, i certificati e i documenti da prodursi agli interessati per l'acquisto dei terreni della predetta Cassa sono rilasciati in carta libera.

Per l'integrazione dell'apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, dei quali uno destinato alle operazioni dei territori compresi nell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento esclusivamente nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della presente legge, tenuto conto del volume delle opere da finanziare in relazione ai bisogni del progresso agricolo nelle rispettive zone, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di un miliardo e 500 milioni di lire, al tasso del 5 per cento.

Identico.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di un miliardo e 500 milioni di lire, che con decreto del Ministro del tesoro sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 7.

Identico.

Identico.

dette sementi, effettuato nel 1949, a favore di agricoltori delle provincie maidicole, che le impieghino nelle coltivazioni, secondo le direttive e sotto il controllo degli organi designati da Ministero stesso. La spesa per tali contributi farà carico alla somma indicata nel comma precedente.

Il contributo di cui sopra potrà, con determinazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere versato alle ditte che effettuano la distribuzione delle sementi di mais ibridi di provenienza americana, quando risulti che il prezzo di cessione sia stato ridotto dell'importo del contributo.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere agli oneri di carattere generale in relazione alle attività da svolgere per l'impiego dei fondi di cui alla presente legge.

Per lo svolgimento delle suddette attività il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a distaccare presso l'Amministrazione centrale e presso i dipendenti organi provinciali e compartimentali, nei limiti numerici che verranno determinati con decreto interministeriale da adottarsi di concerto col Ministero del tesoro, personale scelto prevalentemente fra quello fornito di laurea o di diploma di carattere tecnico, degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione, nonché dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici provinciali e comunali.

Per i dipendenti degli enti e uffici predetti, fruanti come tali di trattamento economico a titolo di stipendio, indennità carovita, premio giornaliero di presenza e tredicesima mensilità, superiore per oltre lire trentamila mensili a quello risultante per gli stessi titoli per il grado statale di parificazione, il distacco avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro.

Nulla è innovato al rapporto di impiego ed all'inerente trattamento giuridico ed economico tra il personale distaccato in base al presente articolo ed il rispettivo ente od ufficio di appartenenza.

La retribuzione ed ogni altra competenza dovute al personale distaccato saranno dal

Al pagamento dei contributi di cui alla precedente comma si provvede a mezzo di apertura di credito a favore dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'articolo 284 del regolamento di contabilità generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, è elevato, per dette aperture di credito, a lire 30 milioni.

Art. 8.

Identico.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste rimborsate agli enti di appartenenza, con imputazione alla autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:

a) le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi e per l'allevamento e il ricovero del bestiame, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario;

b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè — quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.

La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente è insindacabilmente giudicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo che il loro importo sia contenuto nel limite massimo stabilito a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, nel quale caso tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alle leggi di bonifica, all'Ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio.

Nulla è innovato a quanto dispone la legge 12 febbraio 1942, n. 190, nei riguardi degli stabilimenti dei Consorzi agrari provinciali.

Art. 9.

Identico.

Identico.

b) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura, da parte di enti di colonizzazione e di cooperative agricole compresi i concorsi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè — quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi — per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti.

La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente è giudicata insindacabilmente dall'Ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di lire 5 milioni, nel qual caso tale insindacabile giudizio è demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Soppresso.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte per eventi bellici, quando la concessione sia assentita a Consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o, comunque, Enti forniti di personalità giuridica pubblica, ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i 7/10 dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico dello Stato, e i 6/10 quando essi sono a carico promiscuo dello Stato e dei proprietari.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle concessioni il cui assentimento sia demandato, da disposizioni concernenti determinati territori, ad autorità diverse da quelle del Governo nazionale.

Art. 5.

Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, possono avvenire anche per trattativa privata, quando l'acquirente sia la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

La suddetta Cassa può, con l'impiego del fondo di dotazione e con i sussidi previsti dalle leggi di bonifica, procedere alle operazioni di trasformazione dei terreni di cui venga in proprietà, valendosi anche dei Consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione e di irrigazione.

Art. 6.

Nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, la espropriazione può essere disposta a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, possono avvenire anche per trattativa privata, quando l'acquirente sia la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica, può prescrivere che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzia della tempestiva esecuzione della stessa e può disporre l'espropriazione, se le garanzie non siano considerate sufficienti.

Art. 10

Nella scelta delle opere previste alla lettera *a*) dell'articolo precedente, da eseguire in Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

Art. 14.

Alle spese autorizzate con la presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 8 e 11.

Art. 13.

Nei casi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica, prescrive che i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzia della tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garanzie non siano considerate sufficienti.

Art. 14.

Nella scelta delle opere previste alla lettera *a*) del precedente articolo 3, da eseguire in Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Le somme afferenti al fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, durante l'esercizio in corso e in quelli successivi ed eccedenti i 250 mila milioni di lire già impegnati, sono destinate, fino alla concorrenza di 55 mila milioni di lire, ad attività interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, con l'obbligo di impiegarle in prevalenza nella sistemazione dei bacini montani ed in opere intese allo sviluppo dell'economia montana e forestale.

La ripartizione della somma prevista dal comma precedente fra le zone di cui all'articolo 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge.

Art. 17.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4 e 8.